

SENTENZA

L'anno 2015, il giorno 26 del mese di Marzo, alle ore 15.00, si è riunito a Roma presso la sede federale FGI di V.le Tiziano n. 70, con l'assistenza del Segretario degli Organi di Giustizia, Avv. Gregorio Stanizzi, il Tribunale Federale composto da:

Avv. Marco Leoni

Avv. Luigi Acanfora

Avv. Andrea Renato Sirotti Gaudenzi

Presidente

Componente

Componente

per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio, su richiesta del Procuratore Federale, Avv. Michele Rossetti, in data 6 Febbraio 2015, nei confronti della tesserata e Presidente pro tempore della società ASD POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI Sig.ra Dora Guarracino, chiamata a rispondere della violazione dell' art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per: *"Non aver impedito al tesserato COLICCHIA Sebastiano di aver tenuto comportamento incompatibile con lo status di dirigente o tecnico della Federazione, in quanto destinatario di provvedimento giudiziario quale indagato di abusi sessuali nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni societarie, determinando così anche un danno di immagine alla intera Federazione. In Marsala fino al 18 ottobre 2014"*.

Sono presenti il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Antonio Alberto Martinelli e per l'incolpata Sig.ra Dora Guarracino, l'Avv. Antonella Caruso.

Il Sostituto Procuratore Federale si riporta ai fatti da cui trae origine il procedimento e insiste con la richiesta della sanzione dell'ammenda per € 7.000,00 a carico della società ASD Polisportiva Diavoli Rossi, in persona del legale rappresentante pro tempore, per responsabilità oggettiva.

L'Avv. Caruso si riporta alla propria memoria difensiva e evidenzia che la società ha avuto contezza dei fatti soltanto in data 18 ottobre 2014, data dell'arresto del Sig. Colicchia e non prima.

Già dal giorno successivo, la società ha quindi provveduto ad accogliere le dimissioni ed a nominare un nuovo Presidente. La difesa chiede, inoltre, di tener presente, ai fini decisionali, l'art.6 co. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina e preannuncia che in sede penale, qualora il procedimento lo consentirà, la società si costituirà parte civile. L'Avv. Caruso ribadisce ancora che non c'è stato danno di immagine per la Federazione Ginnastica d'Italia e che quindi la richiesta dell'ammenda per la somma di € 7.000,00 appare sproporzionata.

In ogni caso chiede l'assoluzione e in via subordinata l'applicazione del minimo della sanzione richiesta.

Il Tribunale Federale preso atto di quanto sopra si ritira in Camera di Consiglio e così decide.


PREMESSO CHE

- a) il 16 marzo 2015, questo Tribunale Federale rinviava il presente procedimento alla data odierna, ritenendo pregiudiziale la definizione del procedimento a carico del signor Colicchia Sebastiano, già presidente dell'Associazione "ASD Polisportiva Diavoli Rossi";
- b) in pari data, il Tribunale Federale irrogava al predetto tesserato la sanzione della radiazione, quale indagato di abusi sessuali nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni societarie;
- c) appare evidente che la condotta del signor Colicchia coinvolge anche l'Associazione "ASD Polisportiva Diavoli Rossi" a titolo di responsabilità oggettiva, dovendosi peraltro respingere la tesi avanzata dal procuratore dell'Associazione stessa, secondo cui sarebbe comunque applicabile quanto disposto dal sesto comma dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d'Italia;
- d) infatti, tale norma prevede solo una facoltà concessa agli Organi di Giustizia, senza che i medesimi appaiano vincolati ad alcunchè, soprattutto alla luce del fatto che la responsabilità oggettiva in questa sede contestata dalla Procura Federale all'Associazione incolpata riguarda un soggetto (il signor Colicchia) che ai tempi dell'illecito era presidente e legale rappresentante dell'Associazione, ancora oggi aderente alla Federazione Ginnastica d'Italia, con conseguenze comunque dannose all'immagine della Federazione stessa, oltre che all'immagine dello sport in generale;
- e) le dimissioni del signor Colicchia dalla carica di presidente dell'Associazione (rappresentata da parte della difesa di quest'ultima) non eliminano alcun elemento proprio della responsabilità oggettiva dell'Assemblea incolpata, stanti i principi chiaramente espressi dall'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- f) peraltro, nonostante le dimissioni accettate dall'Associazione, non risulta che quest'ultima abbia preso le distanze, in alcuna comunicazione ufficiale, dal comportamento del signor Colicchia;
- g) la gravità della condotta accertata dalla Giustizia Sportiva in sede disciplinare in capo al suo già Presidente Sebastiano Colicchia induce questo Collegio a sanzionare l'Associazione incolpata con la sanzione dell'ammenda, che si ritiene congrua in € 4.500,00.

PQM

Il Tribunale Federale della Federazione Ginnastica d'Italia,

- letti gli atti del procedimento;



Il Tribunale Federale

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

- sentite le conclusioni delle parti in causa;
- ritenuta la responsabilità oggettiva della società ASD Polisportiva Diavoli Rossi per i fatti imputabili al suo già Presidente Sig. Sebastiano Colicchia;
- irroga la sanzione dell'ammenda di € 4.500,00.

Le predette somme dovranno essere versate nelle casse della Federazione entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza sul sito federale, a mezzo bonifico bancario sul c/c federale.

Roma li, 26 Marzo 2015

Avv. Marco Leoni
Avv. Luigi Acanfora
Avv. Andrea Renato Sirotti Gaudenzi

Presidente
Componente
Componente

